

REGOLAMENTO (CE) N. 1846/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 e, paragrafo 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, e l'articolo 4 g, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3269/94⁽⁴⁾, contiene disposizioni in merito alla concessione del premio speciale per la macellazione degli animali, al trasferimento dei diritti al premio per vacca nutrice, all'utilizzazione di diritti provenienti dalla riserva, nonché alla fissazione del coefficiente di densità;

considerando che, nel quadro del premio speciale concesso per la macellazione degli animali, nessuno Stato membro ha applicato l'opzione B contemplata nella sezione 2 del regolamento (CEE) n. 3886/92; che, ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno sopprimere tale opzione; che nello stesso contesto della concessione del premio speciale si può ammettere che, a fini di semplificazione della gestione amministrativa, gli Stati membri abbiano la facoltà di disporre che la dichiarazione di partecipazione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento può conservare la sua validità, a meno che il produttore desideri modificarla;

considerando che, per semplificare anche la gestione amministrativa dei diritti al premio e introdurre una maggiore tolleranza rispetto alla norma attuale secondo cui i produttori che ricevono diritti dalla riserva nazionale devono utilizzare almeno il 90 % dei loro diritti nel corso di tre anni civili, è opportuno abrogare tale norma;

considerando che, per garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio disponibili ma non utilizzati dai produttori, è d'uopo aumentare la percentuale minima e la frequenza di utilizzo dei diritti stessi, pur tenendo conto della situazione particolare dei piccoli produttori;

considerando che si rende opportuna una certa flessibilità nel rispetto delle scadenze amministrative fissate per il trasferimento dei diritti, qualora i produttori possano dimostrare di aver legalmente ereditato diritti da un produttore deceduto;

considerando che le disposizioni attuali in materia di cessione temporanea di diritti al premio per vacca nutrice possono dar luogo al «congelamento» di un certo numero di questi diritti; mentre altri produttori che ne avrebbero bisogno non possono accedervi; che è pertanto opportuno incoraggiare la mobilitazione di tali diritti, adottando misure che prevedano la disponibilità dei diritti al premio per i produttori che li fanno valere;

considerando che, per assicurare parità di trattamento a tutti i produttori, applicando — per quanto possibile — la stessa gestione dei diritti al premio sia per i produttori che ricevono tali diritti dalla riserva nazionale, sia per i produttori che vengono compensati della loro partecipazione ad un programma comunitario d'estensivazione con l'attribuzione di diritti supplementari, occorre modificare le condizioni di applicazione della norma che vieta ai produttori precedentemente impegnati in un programma d'estensivazione di trasferire o cedere temporaneamente i loro diritti, nonché abrogare l'obbligo fatto a tali produttori di utilizzare tutti i loro diritti;

considerando che, per garantire un controllo adeguato del numero di diritti supplementari assegnati ai produttori che partecipano ad un programma di estensivazione, è indispensabile che gli Stati membri comunichino le relative informazioni alla Commissione, comprese le informazioni relative alle campagne precedenti;

considerando che l'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 3886/92 dispone che venga accertato il numero di animali che possono fruire di premio; che, al fine di facilitare i controlli e i calcoli di conversione, occorre considerare che una vacca nutrice corrisponde a 1 UBA, allo stesso titolo di una vacca lattiera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 deve essere modificato in conseguenza;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(4) GU n. L 339 del 29. 12. 1994, pag. 46.